



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0008906 - 12/06/2015  
USCITA  
Allegati : 0

FM/COO: me

Roma, 12 GIU. 2015

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di ROMA**  
**P.le Delle Belle Arti 2**  
**00196 Roma (RM)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 138/2015 \_ tariffa\_ liquidazione parcelle a seguito emanazione DM 20 luglio 2012, n. 140*

In relazione al quesito formulato il 18 maggio 2015 con il quale, vista la risposta al Pronto Ordini 329/2014, si chiede se siano corrette le seguenti procedure di rilascio del parere di liquidazione:

1. rilascio del parere richiesto dal giudice o dall'iscritto ai sensi dell'art. 2233 cod. civ., contenente la valorizzazione dei compensi spettanti al professionista secondo i parametri fissati dal DM 140/2012, con l'indicazione degli importi di massima spettanti o con una fascia di intervallo entro la quale gli stessi compensi dovrebbero essere ricompresi;
2. rilascio di un parere preventivo, su richiesta del professionista per l'emissione del decreto ingiuntivo ex artt. 633 e 636 c.p.c., sulla base dei parametri di cui al DM 140/2012;
3. rilascio del parere, su richiesta del giudice, per l'emissione del decreto ingiuntivo ex artt. 633 e 636 c.p.c., sulla base dei parametri di cui al DM 140/2012;

si osserva quanto segue.

Nel richiamare interamente quanto già espresso nel Pronto Ordini 329/2014 in merito al punto 1) si precisa che il Consiglio dell'Ordine può procedere al rilascio del parere di liquidazione ai sensi dell'art. 2233 cod. civ, sia nel caso in cui la richiesta sia formulata dal professionista, sia nel caso provenga dal giudice. Come già espresso nel citato Pronto Ordini il parere di liquidazione non dovrebbe configurarsi come un parere di liquidazione della parcella (parere che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa), bensì come parere che supporta il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa. Il parere, quindi, non avrebbe ad oggetto la quantificazione dei compensi, bensì dovrebbe fornire indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa e a titolo esemplificativo potrà contenere una valorizzazione dei compensi spettanti al professionista secondo i parametri fissati dal DM 140/2012, ovvero indicare una fascia di valori entro la quale i compensi dovrebbero essere ricompresi.

Quanto al secondo punto si evidenzia che, essendo state abrogate le tariffe professionali, implicitamente è venuta meno la necessità di rilasciare il parere per l'emissione dei decreti ingiuntivi ex

artt. 633<sup>1</sup> - 636<sup>2</sup> cod. proc. civ.. Infatti, per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile, occorre far riferimento alle previsioni dell'art. 633, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ. che prevedono per l'emissione del decreto ingiuntivo un'ipotesi di prova privilegiata predisposta dal creditore a tutela dei crediti relativi ad onorari derivanti da una tariffa legalmente approvata. Il parere di liquidazione rilasciato dal Consiglio dell'Ordine doveva accompagnare la parcella del professionista, ad esclusione del caso in cui vi fosse una tariffa obbligatoria. Essendo stata abrogata la tariffa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, quale tariffa professionale legalmente approvata, non ricorrono più le condizioni previste dall'art. 633, comma 1, n. 3 del cod. proc. civ. e dall'art. 636 cod. proc. civ. Conseguentemente è venuta meno anche la funzione del parere di liquidazione, essendo questo lo strumento mediante il quale l'Ordine esprimeva una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale. Il ricorso al procedimento monitorio per l'emissione del decreto ingiuntivo a seguito dell'abrogazione delle tariffe legalmente approvate sarà possibile solo nel caso in cui il professionista potrà dare prova del suo credito in forma scritta, attraverso l'accordo siglato con il cliente.

Quanto esposto in relazione al punto 2) dovrebbe a rigore applicarsi anche nel caso in cui la richiesta di rilascio del parere di liquidazione per l'emissione del decreto ingiuntivo pervenga dal giudice (punto 3). Considerato tuttavia che tale prassi è assai diffusa nei Tribunali, si ritiene che l'Ordine nei casi di richiesta di liquidazione per l'emissione del decreto ingiuntivo formulata dal giudice possa valutare discrezionalmente di dare seguito alla richiesta, valorizzando i compensi spettanti al professionista secondo i parametri fissati dal DM 140/2012. Si suggerisce in ogni caso di dare evidenza nel parere che la liquidazione dei compensi ai sensi del DM 140/2012 compete esclusivamente all'organo giurisdizionale.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione

<sup>1</sup> L'art. 633 c.p.c. dispone che "Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione."

<sup>2</sup> L'art. 636 cod. proc. civ. dispone che "Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie. Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali."